

## **STATUTO DELLA "FONDAZIONE OELLE MEDITERRANEO ANTICO"**

### **Art. 1 (Costituzione)**

È costituita una Fondazione del Terzo settore denominata "Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS" con sede in Aci Castello (CT), Via Antonello da Messina n. 45/A.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dalla normativa in materia di enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività, negli atti, nella corrispondenza e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Gli atti, la corrispondenza e le comunicazioni rivolte al pubblico dovranno indicare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 117/2017, gli estremi dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **Art. 2 (Delegazioni e Uffici)**

Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fonda-

zione stessa.

### **Art. 3 (Scopi)**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale testualmente previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) ricerca storica e scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, cinematografiche, audiovisive o ricreative di interesse

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | storico e sociale, incluse attività, anche editoriali, di ar-  |  |
|  | chiviazione di beni storici e contemporanei, di promozione e   |  |
|  | diffusione della cultura e della pratica del volontariato e    |  |
|  | delle attività di interesse generale di cui al CTS;            |  |
|  | f) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-   |  |
|  | resse sociale, culturale, storico o religioso, a partire       |  |
|  | dall'area del Mediterraneo;                                    |  |
|  | g) organizzazione e gestione di attività sportive diletanti-   |  |
|  | stiche.                                                        |  |
|  | Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale pre- |  |
|  | viste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, l'Ente ha      |  |
|  | l'obiettivo di promuovere la cultura e l'arte, per la tutela,  |  |
|  | promozione e valorizzazione dei beni d'interesse artistico e   |  |
|  | storico e di sensibilizzare la società al valore del patrimo-  |  |
|  | nio culturale e ambientale del territorio della regione in cui |  |
|  | opera, specie quello limitrofo alla sede sociale, promuovendo, |  |
|  | in ogni forma possibile, lo sviluppo sociale e culturale delle |  |
|  | comunità locali e il rispetto di principi di sostenibilità.    |  |
|  | Nel perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione    |  |
|  | potrà:                                                         |  |
|  | a) esercitare l'attività di gestione di strutture pubbliche e  |  |
|  | private, in Italia e all'estero, temporanee e permanenti, mu-  |  |
|  | seali ed espositive, centri culturali e di formazione, biblio- |  |
|  | teche, archivi, fototeche e cineteche, e dei relativi servizi  |  |
|  | di accoglienza, informazione e orientamento, biglietteria,     |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                 |  |
|  | controllo accessi e guardaroba, realizzazione di audioguide e   |  |
|  | radioguide, organizzazione di visite guidate e attività didat-  |  |
|  | tica, gestione bookshop, produzione di merchandising, realiz-   |  |
|  | zazione di siti web e di e-commerce, servizi di marketing e     |  |
|  | comunicazione, attività di ufficio stampa, creatività grafica;  |  |
|  | b) promuovere studi, relativi all'archeologia, alla storia,     |  |
|  | alla critica dell'arte antica, moderna e contemporanea, alla    |  |
|  | cultura e salute, all'ambiente e allo sport, nonché organizzare |  |
|  | e gestire attività di formazione attraverso corsi di prepara-   |  |
|  | zione e corsi di studio e di perfezionamento in particolare     |  |
|  | nel campo artistico-culturale, eventualmente mediante la co-    |  |
|  | stituzione di comitati o gruppi di studio e/o ricerca inerenti  |  |
|  | alle materie o attività sopra indicate;                         |  |
|  | c) organizzare, anche per conto terzi, attività culturali pro-  |  |
|  | mozionali e iniziative specifiche, quali: archivi, rassegne,    |  |
|  | mostre, fiere nazionali e internazionali, esposizioni, conve-   |  |
|  | gni, eventi sportivi, conferenze, congressi, aste, concorsi,    |  |
|  | premiazioni, borse di studio, seminari, festival, tavole ro-    |  |
|  | tonde, dibattiti, lezioni, corsi didattici e di formazione, in  |  |
|  | strutture pubbliche e private, in Italia e all'estero;          |  |
|  | d) organizzare dibattiti culturali e convegni, pubblicare ri-   |  |
|  | viste o libri nel campo della cultura, del turismo, dell'arte,  |  |
|  | della letteratura e della critica nella materia specifica,      |  |
|  | nonché contribuire a iniziative culturali di alto livello, i-   |  |
|  | nerenti il campo dell'arte e della cultura, del turismo, dello  |  |
|  |                                                                 |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | sport e dell'ambiente;                                         |  |
|  | e) realizzare e pubblicare, anche in via multimediale, archi-  |  |
|  | vi, libri, cataloghi di mostre, cataloghi generali, riviste    |  |
|  | specialistiche e giornali non quotidiani, bollettini, atti di  |  |
|  | convegni, di seminari e di studi e ricerche; produrre video e  |  |
|  | contenuti destinati a emittenti pubbliche o private, tematiche |  |
|  | o generaliste nonché a web tv, social media, siti Internet;    |  |
|  | f) curare rapporti con musei ed enti, anche internazionali per |  |
|  | il perseguimento delle finalità della Fondazione.              |  |
|  | L'Ente favorisce lo sviluppo della collettività attraverso il  |  |
|  | coinvolgimento delle persone a progetti culturali e imprendi-  |  |
|  | toriali. In particolare, la Fondazione può promuovere e parte- |  |
|  | cipare a iniziative idonee alla generazione di reddito e di    |  |
|  | occupazione delle comunità locali appartenenti al territorio   |  |
|  | in cui ha sede, che siano volte allo sviluppo urbano in forma  |  |
|  | sostenibile e/o alla tutela dell'ambiente o del patrimonio     |  |
|  | culturale. L'Ente potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra at- |  |
|  | tività culturale lecita e aderente o funzionale agli scopi so- |  |
|  | ciali, ivi compresa la prestazione di servizi per enti che     |  |
|  | perseguano finalità che coincidono, anche parzialmente, con    |  |
|  | gli scopi della Fondazione stessa. La Fondazione può persegui- |  |
|  | re i propri scopi aderendo o collaborando (anche stipulando    |  |
|  | convenzioni) in qualsiasi forma, con fondazioni, associazioni, |  |
|  | federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali, orga- |  |
|  | nismi ed enti (anche società commerciali), sia pubblici che    |  |
|  |                                                                |  |

privati, i cui statuti non siano in contrasto con il presente statuto. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

**Art. 4 (Attività diverse, strumentali, accessorie e connesse)**

La Fondazione potrà, esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo, esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate all'art. 3 del presente statuto, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al D.M. 19 maggio 2021, n. 107.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

L'Ente potrà, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

Inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

|  |                                                                                                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                     |  |
|  | - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza |  |
|  | l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mu-                                                       |  |
|  | tui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in                                                       |  |
|  | concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto                                                      |  |
|  | di superficie, di immobili, la stipula di convezioni di qual-                                                       |  |
|  | siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con                                                         |  |
|  | enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e u-                                                       |  |
|  | tili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;                                                            |  |
|  | - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-                                                      |  |
|  | trice, comodataria, o comunque posseduti;                                                                           |  |
|  | - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi                                                       |  |
|  | di parte delle attività nonché di studi specifici e consulen-                                                       |  |
|  | ze;                                                                                                                 |  |
|  | - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche                                                       |  |
|  | e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indi-                                                        |  |
|  | rettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della                                                       |  |
|  | Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga op-                                                        |  |
|  | portuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi                                                         |  |
|  | anzidetti;                                                                                                          |  |
|  | - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incon-                                                        |  |
|  | tri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-                                                        |  |
|  | menti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire                                                        |  |
|  | un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei set-                                                      |  |
|  | tori di attività della Fondazione e il pubblico;                                                                    |  |
|  |                                                                                                                     |  |

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 5 (Vigilanza)**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 6 (Patrimonio)**

Il patrimonio della Fondazione, di valore non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati, in sede di atto costitutivo, dal Fondatore Promotore, ovvero, successivamente, da quest'ultimo, dai Discendenti del Fondatore Promotore o dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa

acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 7 (Fondo di gestione)**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

- da contributi del Fondatore Promotore, dei Discendenti del Fondatore Promotore, , dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi-

che e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

#### **Art. 8 (Esercizio finanziario)**

L' esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi della normativa vigente.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con partico-

lare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 13, sesto comma, D. Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto nella nota integrativa di bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

#### **Art. 9 (Membri della Fondazione)**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;

- Discendenti del Fondatore Promotore;

- Partecipanti.

#### **Art. 10 (Fondatore Promotore)**

È Fondatore Promotore la signora Mariaornella Laneri.

#### **Art. 11 (Discendenti del Fondatore Promotore e Partecipanti)**

Sono membri di diritto della Fondazione i discendenti del Fondatore Promotore, a far data dal raggiungimento della maggiore età.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **Art. 12 (Partecipanti Esteri)**

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre isti-

tuzioni aventi sede all'estero.

#### **Art. 13 (Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione)**

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, essere nominati componenti dell'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 16, formulare pareri e proposte all'organo amministrativo.

#### **Art. 14 (Esclusione e recesso)**

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Discendenti del Fondatore Promotore e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Discendenti del Fondatore Promotore, e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

#### **Art. 15 (Organi della Fondazione)**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vice presidente;
- il Direttore generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

#### **Art. 16 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile e dispari di membri da un minimo di tre e fino ad un massimo di quindici.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) la metà più uno dei membri nominati dal Fondatore Promotore o, in caso di sua incapacità o decesso, dai Discendenti del Fondatore Promotore;

b) la restante parte dei membri nominati dai componenti sub lettera a) che li scelgono tra i Discendenti del Fondatore Promotore e i Partecipanti.

Si applica l'art. 2382 codice civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria, nonché, se previsto, il bilancio sociale;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 2) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo settore previsti dalla normativa vigente;                                                                                                                                     |  |
|  | 3) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 D. Lgs. 117/2017;                                                                                                                                                                 |  |
|  | 4) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto; |  |
|  | 5) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina;                                                                                                            |  |
|  | 6) individuare le aree di attività della Fondazione;                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | 7) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società capitali;                                                                                                                                                                             |  |
|  | 8) nominare il Direttore generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;                                                                                                                                   |  |
|  | 9) eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il Vice presidente della Fondazione;                                                                                                                                                                    |  |
|  | 10) nominare i componenti del Comitato Scientifico;                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | 11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello statuto;                                                                                                                                          |  |
|  | 12) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;                                                                                                                                       |  |
|  | 13) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'ente e la devolu-                                                                                                                               |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

zione del patrimonio ai sensi del presente statuto;

14) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni, statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente solo con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore o dei Discendenti del Fondatore Promotore.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7, del D. Lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 17 (Convocazione e quorum)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa e su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con al-

meno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della votazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 18 (Presidente)**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, i-

stituzioni e imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

#### **Art. 19 (Direttore Generale)**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è Consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 (Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e

giuridiche, enti e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

#### **Art. 21 (Organo di Controllo)**

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di con-

trollo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo senza diritto di voto.

L'organo di controllo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. L'organo di controllo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società

per azioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'organo di controllo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della votazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 22 (Organo di Revisione legale dei conti)**

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Con-

trollo di cui al precedente articolo.

#### **Art. 23 (Clausola arbitrale)**

Tutte controversie relative al presente statuto, compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo con funzione di Presidente, scelto congiuntamente da due arbitri così designati o, in caso disaccordo, dal Presidente del tribunale di Catania al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro novanta giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente.

#### **Art. 24 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 25 (Clausola di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in  
tema di fondazioni del Terzo settore.